

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I <i>Comunicazioni</i>	
	Commissione	
2002/C 324/01	Tassi di cambio dell'euro	1
2002/C 324/02	Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli	2
2002/C 324/03	Avviso relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 tra la Repubblica ceca e la Comunità europea [Pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione (GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9)]	7
2002/C 324/04	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	8
2002/C 324/05	Aiuti di Stato — Regno Unito (Articoli 87-89 del trattato che istituisce la Comunità europea) — Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati — Aiuto di Stato C 7/2002 (ex N 577/2001) — Ford Bridgend ⁽¹⁾	11
2002/C 324/06	Aiuti di Stato — Italia (Articoli 87-89 del trattato che istituisce la Comunità europea) — Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati — Aiuto di Stato C 37/02 (ex N 715/2001) — Montefibre SpA ⁽¹⁾	12
2002/C 324/07	Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)	13
2002/C 324/08	Comunicazione del governo irlandese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi ⁽¹⁾	14
2002/C 324/09	Elenco delle organizzazioni che hanno ricevuto un finanziamento comunitario a scopi ambientali	15

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (<i>segue</i>)	Pagina
2002/C 324/10	Avviso di ricevimento della denuncia n. 2002/5367	15
2002/C 324/11	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso COMP/M.3055 — Rautakirja/Hachette Distribution Services/JV) — Caso ammissibile alla procedura semplificata ⁽¹⁾	16
2002/C 324/12	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso COMP/M.2960 — Keolis/AB Storstockholms Lokaltrafik/Busslink) ⁽¹⁾	17

II *Atti preparatori*

.....

III *Informazioni*

Commissione

2002/C 324/13	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia	18
2002/C 324/14	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia	18
2002/C 324/15	Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo escluse, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia e l'Ungheria	19



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro ⁽¹⁾

23 dicembre 2002

(2002/C 324/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0282	LVL	lats lettoni	0,6049
JPY	yen giapponesi	123,35	MTL	lire maltesi	0,4167
DKK	corone danesi	7,4266	PLN	zloty polacchi	3,9825
GBP	sterline inglesi	0,6446	ROL	leu rumeni	34400
SEK	corone svedesi	9,138	SIT	tolar sloveni	230,0315
CHF	franchi svizzeri	1,458	SKK	corone slovacche	41,825
ISK	corone islandesi	84,51	TRL	lire turche	1700000
NOK	corone norvegesi	7,2895	AUD	dollari australiani	1,829
BGN	lev bulgari	1,9515	CAD	dollari canadesi	1,5962
CYP	sterline cipriote	0,57264	HKD	dollari di Hong Kong	8,0184
CZK	corone ceche	31,36	NZD	dollari neozelandesi	1,9934
EEK	corone estoni	15,6466	SGD	dollari di Singapore	1,7886
HUF	fiorini ungheresi	235,75	KRW	won sudcoreani	1235,49
LTL	litas lituani	3,4523	ZAR	rand sudafricani	9,1099

⁽¹⁾ Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE, i capi morti e i rifiuti dei macelli

(2002/C 324/02)

I. INTRODUZIONE

1. La normativa comunitaria adottata a seguito della crisi dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) ha modificato l'economia della produzione di carne. Ad esempio, parti di un animale macellato da cui prima si poteva ricavare un profitto trasformandole in farine di carni e di ossa che potevano essere vendute come mangime, ora non soltanto non hanno spesso alcun valore, ma devono anche essere distrutte determinando costi aggiuntivi. La normativa comunitaria ⁽¹⁾ stabilisce attualmente che il materiale specifico a rischio debba essere rimosso presso i macelli. I test obbligatori su taluni animali per evidenziare le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) rappresentano un altro fattore di costo aggiuntivo.
2. Di conseguenza, diversi Stati membri hanno notificato aiuti di Stato che consistono in contributi per le spese relative ai test TSE, allo smaltimento dei capi morti e, in particolare, all'eliminazione del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa.
3. Diversi Stati membri hanno chiesto alla Commissione di esaminare se sia possibile armonizzare i costi sostenuti dai produttori e dai macelli per l'eliminazione dei rifiuti dei macelli, dei capi morti e per i test BSE, sostenendo che la situazione attuale, in cui alcuni macelli e produttori beneficiano di aiuti di Stato a copertura di tali costi e altri no, provoca distorsioni della concorrenza. La questione è stata inoltre sollevata in diverse riunioni del Consiglio Agricoltura del 2001 e 2002.
4. Nell'estate 2001 la Commissione ha inviato a tutti gli Stati membri un questionario chiedendo informazioni dettagliate in merito agli aiuti di Stato erogati per coprire i costi di trattamento dei rifiuti dei macelli e dei capi morti. Analoga iniziativa era stata avviata in relazione ai costi dei test BSE.
5. Sulla scorta delle informazioni pervenute e dell'esperienza acquisita con le notifiche di aiuti di Stato pervenute dal 2001, la Commissione ha presentato le risultanze agli Stati membri in una riunione del 27 maggio 2002. Tali risultanze sono state presentate, rispettivamente il 3 e il 18 luglio 2002, anche ai gruppi permanenti «carni bovine» e «carni suine» del comitato consultivo per la produzione animale, in cui sono rappresentati i produttori, il settore della trasformazione e della commercializzazione nonché i consumatori. Ulteriori contatti diretti sono stati presi con le organizzazioni settoriali.

6. Un progetto dei presenti orientamenti è stato presentato agli Stati membri in una riunione dell'8 novembre 2002.
7. Le informazioni raccolte indicano che le diverse politiche in materia di aiuti di Stato adottate dagli Stati membri implicano seri rischi di distorsione della concorrenza. Risulta pertanto necessario creare condizioni più uniformi, tenendo allo stesso tempo presente l'importanza delle misure in questione ai fini della tutela della salute umana e animale e della protezione dell'ambiente.
8. L'armonizzazione in corso tramite la normativa comunitaria che impone al settore di farsi carico dei costi procede lentamente ed è probabile che per qualche tempo rimanga incompiuta.
9. La Commissione ha pertanto deciso di chiarire e modificare sotto taluni profili la sua politica in materia di aiuti di Stato per le spese inerenti ai test TSE, ai capi morti e ai rifiuti dei macelli, stabilendo i presenti orientamenti.
10. Qualora l'economia dei sottoprodotti di origine animale dovesse mutare significativamente in futuro, la Commissione riesaminerà la sua politica definita nei presenti orientamenti.
11. La Commissione incoraggia gli Stati membri ad accelerare al massimo la predisposizione di sufficienti capacità per l'idoneo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale e a promuovere la ricerca sugli impieghi alternativi di tali prodotti.

II. PORTATA E DEFINIZIONI**A. Portata e rapporto con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo**

12. I presenti orientamenti si applicano agli aiuti di Stato destinati a coprire i costi inerenti ai test TSE, ai capi morti e ai rifiuti dei macelli, concessi a soggetti operanti nell'ambito della produzione, trasformazione e commercializzazione di animali e prodotti di origine animale di cui all'allegato I del trattato, nella misura in cui sono stati dichiarati applicabili a tali prodotti gli articoli 87, 88 ed 89 del trattato.
13. Ai fini dei presenti orientamenti, per trasformazione e commercializzazione di un animale o prodotto animale si intende il trattamento in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto animale, come ad esempio la macellazione di animali da carne. La trasformazione dei prodotti di cui all'allegato I in prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel campo di applicazione dei presenti orientamenti.

⁽¹⁾ Cfr. in particolare il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002 della Commissione (GU L 225 del 22.8.2002, pag. 3).

14. I presenti orientamenti prevalgono sugli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo»⁽¹⁾ (nel prosieguo: «orientamenti agricoli») nella misura in cui una materia è espressamente disciplinata dai presenti orientamenti. Gli orientamenti agricoli rimangono applicabili in via sussidiaria.

B. Definizioni

15. Ai fini dei presenti orientamenti valgono le seguenti definizioni:

16. «Costi dei test BSE e TSE»: tutti i costi, compresi quelli per i kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione dei campioni necessari per i test eseguiti conformemente all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001.

17. «Capi morti»: animali uccisi (eutanasia con o senza diagnosi certa) o deceduti (compresi gli animali nati morti e i feti abortiti) nell'azienda o in qualsiasi locale oppure durante il trasporto, ma non macellati per il consumo umano.

18. «Rifiuti dei macelli»: qualsiasi rifiuto presso i macelli, i laboratori di sezionamento o le macellerie, compresi in particolare i sottoprodotti di origine animale di cui alle categorie 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano⁽²⁾.

19. «Materiale specifico a rischio»: dalla data di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 999/2001, i materiali specifici a rischio figuranti all'allegato V dello stesso regolamento; fino a quella data, i materiali specifici a rischio figuranti all'allegato XI, parte A, dello stesso regolamento.

20. «Smaltimento»: comprende la raccolta, il trasporto, la conservazione, la trasformazione ai fini della distruzione, la distruzione e lo smaltimento definitivo del prodotto da smaltire.

III. COSTI DEI TEST BSE E TSE

A. Introduzione

21. Da quando sono stati introdotti i test BSE obbligatori per il bestiame di età superiore ai trenta mesi, la Commissione autorizza aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di tali test. Lo stesso dicasi per gli aiuti per i test TSE sui capi morti e per l'obbligo istituito di recente di eseguire prelievi casuali ad esempio sui piccoli ruminanti. Diversi Stati membri hanno notificato siffatti aiuti. Tutti i casi notificati e autorizzati riguardano regimi limitati nel tempo. Le decisioni della Commissione che autorizzano siffatti aiuti di Stato si fondano sul punto 11.4 degli orientamenti agricoli.

B. Analisi

22. Per definire la sua politica futura, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

a) I test sono destinati ad evitare la diffusione delle TSE, malattie che destano particolare preoccupazione dal punto di vista della tutela della salute umana.

b) La concessione di aiuti di Stato di entità diversa determina il rischio di distorsione della concorrenza, almeno per quanto riguarda il bestiame da macello. Tuttavia, attualmente la maggior parte degli Stati membri concede una qualche forma di aiuto di Stato. I prezzi dei test TSE variano tuttora tra gli Stati membri. Per limitare il rischio di distorsione della concorrenza eventualmente determinata dalla concessione di aiuti per i test TSE sugli animali macellati per il consumo umano, nonché per promuovere la ricerca su test a basso costo, il contributo dovrebbe essere limitato a 40 EUR, importo che attualmente rappresenta grosso modo il prezzo migliore per i test disponibili nella Comunità.

c) Esiste la preoccupazione che se i produttori devono assumersi il costo dei test sui capi morti, qualcuno potrebbe tentare di evitare i controlli smaltendo illegalmente le carcasse; diminuirebbe quindi l'attendibilità dei dati statistici e si creerebbe un rischio sanitario.

d) Nel caso di animali a basso valore quali gli ovini e i caprini, i test TSE possono costare più di quanto valga l'animale. Obbligando i proprietari ad assumersi l'onere dei test si corre il rischio che tali animali vengano commercializzati senza essere sottoposti a test, riducendo anche in questo caso l'attendibilità dei dati.

e) Tanto per i capi morti quanto per gli animali di scarso valore, il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti sembra inferiore rispetto al caso del bestiame da macello.

C. Politica futura in materia di costi dei test BSE e TSE

23. Al fine di promuovere l'adozione di misure per la tutela della salute umana e animale, la Commissione ha deciso di continuare ad autorizzare aiuti di Stato fino al 100 % del costo dei test TSE, conformemente ai principi del capitolo 11.4 degli orientamenti agricoli.

24. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2003, l'intervento totale pubblico, diretto e indiretto, compresi i contributi comunitari, relativo ai test BSE obbligatori sui bovini macellati per il consumo umano non può superare i 40 EUR per test. L'obbligatorietà del test può fondarsi sulla legislazione nazionale o sulla normativa comunitaria. L'importo si riferisce ai costi totali dell'analisi, ossia il kit di analisi, il prelievo, il trasporto, l'analisi, la conservazione e la distruzione del campione. Tale importo potrebbe essere ridotto in futuro, parallelamente all'evoluzione dei costi del test.

⁽¹⁾ Versione rettificata GU C 232 del 12.8.2000, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

25. Il contributo statale alle spese relative ai test TSE dev'essere versato all'operatore presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test. Tuttavia, per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l'aiuto può essere versato in alternativa ai laboratori, purché possa essere idoneamente dimostrato che l'importo dell'aiuto di Stato è trasferito integralmente all'operatore. In ogni caso, l'aiuto di Stato percepito, direttamente o indirettamente, dall'operatore, presso il quale devono essere prelevati i campioni per i test, deve trovare riscontro nei prezzi proporzionalmente inferiori addebitati dall'operatore in questione.

IV. CAPI MORTI

A. Introduzione

26. In passato la Commissione non ha ricevuto quasi nessuna notifica di concessione, da parte degli Stati membri, di aiuti di Stato destinati a coprire i costi della raccolta e dello smaltimento dei capi morti. Data la mancanza di notifiche, finora la Commissione non aveva avuto occasione di definire chiaramente la sua politica in materia. In considerazione delle informazioni pervenute negli ultimi mesi, risulta ora possibile e necessario definire chiaramente la politica che la Commissione seguirà in futuro per l'esame di siffatti aiuti di Stato.

B. Analisi

27. Per definire la sua politica futura, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:

- a) Gli animali morti sono una costante della zootecnia, e quindi rientrano nei normali costi di produzione.
- b) Il principio «chi inquina paga»⁽¹⁾ stabilito dall'articolo 174, paragrafo 2, del trattato implica la responsabilità principale dei produttori di provvedere idoneamente alla rimozione dei capi morti e di finanziare i costi dell'operazione.
- c) La concessione di contributi per l'eliminazione dei rifiuti potrebbe essere contraria al principio applicato in agricoltura secondo cui possono essere concessi aiuti soltanto per iniziative che vanno al di là delle buone pratiche agricole. La normativa comunitaria, che rientra nelle buone pratiche agricole, impone l'idoneo smaltimento delle carcasce.
- d) I costi di rimozione dei capi morti possono essere elevati, in particolare qualora debbano essere prelevate da località lontane carcasce di animali pesanti quali bovini o cavalli.
- e) È difficile controllare cosa fanno i produttori con le carcasce. Si corre il rischio che le carcasce siano smaltite illegalmente, con conseguenti gravi rischi sanitari.

⁽¹⁾ Per quanto riguarda gli aiuti di Stato, cfr. in particolare il punto 5 degli orientamenti agricoli e la «Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente» (GU C 37 del 3.2.2001, pag. 3).

f) Nei casi in cui le carcasce devono essere sottoposte al test TSE, lo smaltimento incontrollato per evitare le spese relative al test può far sorgere l'ulteriore problema che tali animali non vengano sottoposti a test, anche se magari si tratta proprio di quelli che dovrebbero esservi sottoposti, al fine di garantire attendibili dati statistici sulle TSE.

g) Il rischio di distorsione della concorrenza derivante dalla concessione di aiuti di Stato per la rimozione dei capi morti è considerato relativamente modesto.

h) Gli aiuti di Stato dovrebbero essere ammessi soltanto per i capi morti a livello dell'azienda, e a nessun altro livello, ad esempio dei macelli, dove sono più facili i controlli sull'idonea rimozione.

i) Per agevolare la definizione di nuove norme relative agli aiuti di Stato a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, risulta giustificato un periodo transitorio di un anno durante il quale possono essere autorizzati aiuti nella misura massima del 100 %.

C. Politica futura in materia di capi morti

28. Per contribuire alla tutela della salute umana e alla protezione dell'ambiente, la Commissione ha deciso che fino al 31 dicembre 2003 gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di rimozione (ossia di raccolta e trasporto) e di distruzione (ossia di deposito, trasformazione, distruzione e smaltimento definitivo) dei capi morti; in alternativa, possono essere concessi aiuti fino ad un importo equivalente a titolo di contributo per i premi pagati dai produttori per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, qualora siano rispettati i principi di cui ai punti 32, 33 e 34.

29. A decorrere dal 1° gennaio 2004 gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di rimozione dei capi morti che devono essere smaltiti e del 75 % dei costi di distruzione di tali carcasce; in alternativa, possono essere concessi aiuti fino ad un importo equivalente a titolo di contributo ai premi pagati dai produttori per la copertura assicurativa dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, qualora siano rispettati i principi di cui ai punti 32, 33 e 34.

30. In alternativa, gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di rimozione e distruzione delle carcasce ove l'aiuto è finanziato mediante tasse ovvero contributi obbligatori destinati al finanziamento della distruzione di tali carcasce, purché tali tasse o contributi siano imposti direttamente e limitati al settore delle carni.

31. Gli Stati membri possono concedere aiuti di Stato nella misura del 100 % dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti, ove esista l'obbligo di eseguire test TSE sui capi morti in questione.
32. L'autorizzazione di siffatti aiuti di Stato è, in ogni caso, subordinata all'esistenza nello Stato membro di un programma coerente di sorveglianza e di garanzia dello smaltimento in condizioni di sicurezza di tutti i capi morti. Gli aiuti di Stato per i capi morti possono essere concessi soltanto ai produttori. Non possono essere erogati aiuti a favore di operatori del settore della trasformazione e della commercializzazione.
33. Per agevolare la gestione di siffatti aiuti di Stato, l'aiuto può essere versato ai soggetti economici operanti a valle della produzione, che forniscono servizi connessi alla rimozione e/o distruzione dei capi morti, purché possa essere idoneamente dimostrato che l'importo dell'aiuto di Stato è trasferito integralmente al produttore.
34. Qualora il produttore non possa scegliere liberamente il prestatore di tali servizi, e a meno che sia dimostrato che, data la natura di un determinato servizio o la base giuridica su cui si fonda la fornitura del suddetto servizio, esiste un unico possibile prestatore, tale prestatore dev'essere scelto e remunerato secondo i principi di mercato, in modo non discriminatorio, ricorrendo se necessario a procedure di aggiudicazione conformi alla normativa comunitaria, e comunque garantendo un adeguato livello di pubblicità che consenta l'apertura degli appalti di servizi alla concorrenza, nonché il controllo dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione.
35. Qualora i capi morti siano direttamente connessi a misure di conservazione, ad esempio qualora sia consentito alimentare uccelli necrofagi di specie protette o minacciate con capi morti conformemente alle norme comunitarie, occorre che gli Stati membri adottino le disposizioni necessarie per garantire che continuino ad essere rispettati gli obiettivi di conservazione.
36. A fini di chiarezza, la Commissione conferma che qualora gli animali siano abbattuti per ordine dell'autorità pubblica a causa di una malattia, l'indennizzo al produttore continuerà ad essere esaminato ed autorizzato sulla base del punto 11.4 degli orientamenti agricoli, se sono rispettate le condizioni ivi indicate. Con riferimento alle TSE, l'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che «i proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali uccisi o dei prodotti di origine animale distrutti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo».

V. RIFIUTI DEI MACELLI

A. Analisi

37. Per definire la sua politica futura, la Commissione ha tenuto conto in particolare delle seguenti considerazioni:
- a) La rimozione e distruzione dei rifiuti dei macelli rappresenta un fattore di costo importante per i macelli e i laboratori di sezionamento (nonché per i loro clienti, se viene loro addebitato).
 - b) Il principio «chi inquina paga» stabilisce la responsabilità principale dei produttori di rifiuti di provvedere idoneamente alla loro rimozione e di finanziare i costi dell'operazione.
 - c) La concessione di aiuti di Stato a tal fine può determinare gravi distorsioni della concorrenza.
 - d) Il controllo sembrerebbe di norma garantire l'idoneo trattamento dei rifiuti dei macelli.
 - e) La maggior parte degli Stati membri concorda ampiamente sul fatto che i costi di rimozione dei rifiuti dei macelli debbano essere sostenuti dagli operatori che ne sono responsabili.
 - f) Risulterebbe pertanto opportuno escludere chiaramente la possibilità di aiuti di Stato che finanzino i costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli o altre spese di funzionamento dei macelli.
 - g) Per quanto riguarda lo smaltimento del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa ovvero dei mangimi da essi ottenuti, la Commissione autorizza da quasi due anni aiuti di Stato a tal fine nella misura massima del 100 %, permettendo al settore di calcolare i costi in questione e di incorporarli gradualmente ai prezzi.
 - h) Dovrebbe essere trovata una soluzione ad hoc per il materiale specifico a rischio e le farine di carni e di ossa prodotti prima dell'entrata in vigore dei presenti orientamenti e che finora non hanno potuto essere smaltiti per mancanza di impianti di smaltimento.
 - i) Risulterebbe accettabile l'erogazione di aiuti a copertura dei costi inerenti al deposito (ma non alla distruzione) in idonee condizioni di sicurezza del materiale specifico a rischio, fino a quando sarà disponibile una sufficiente capacità per la distruzione.

B. Politica futura in materia di rifiuti dei macelli

38. Nel campo d'applicazione dei presenti orientamenti, la Commissione non autorizzerà aiuti di Stato a copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti dei macelli prodotti dopo l'entrata in vigore degli orientamenti stessi.

39. In via eccezionale, e al fine di permettere al settore delle carni di incorporare gradualmente i maggiori costi derivanti dall'adozione della normativa concernente le TSE, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato fino al 50 % dei costi sostenuti per lo smaltimento in condizioni di sicurezza del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa che non trovano altro impiego commerciale, prodotti nel 2003.
40. Per lo stesso motivo, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato nella misura del 100 % per lo smaltimento del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa che non trovano altro impiego commerciale, prodotti prima del termine iniziale d'applicazione dei presenti orientamenti.
41. Inoltre, per ridurre il rischio di conservazione di tali materiali in condizioni non di sicurezza, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato nella misura massima del 100 % dei costi di conservazione in idonee condizioni di sicurezza del materiale specifico a rischio e delle farine di carni e di ossa nell'attesa dello smaltimento in condizioni di sicurezza, fino alla fine del 2004. La Commissione esaminerà entro la metà del 2004 l'opportunità di prolungare tali aiuti.
42. A fini di chiarezza, la Commissione conferma che gli aiuti di Stato per investimenti connessi allo smaltimento dei rifiuti dei macelli verranno esaminati alla luce delle pertinenti norme in materia di aiuti agli investimenti, come, ad esempio, il punto 4 degli orientamenti agricoli. Con riferimento alle TSE, l'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce che «i proprietari sono indennizzati senza indugio per la perdita degli animali uccisi o dei prodotti di origine animale distrutti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, e del paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo».

VI. AIUTI DI STATO ILLEGALI

A. Introduzione

43. È inoltre opportuno chiarire la posizione in merito ad eventuali aiuti di Stato concessi illegalmente in passato per la copertura dei costi dei test BSE e TSE o per lo smaltimento dei capi morti e dei rifiuti dei macelli ai sensi dei presenti orientamenti.
44. Salvo disposizione specifica dei successivi punti 45, 46 e 47 dei presenti orientamenti, gli aiuti illegali ai sensi dell'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 659/1999⁽¹⁾ verranno valutati conformemente alle norme e agli orientamenti applicabili al momento della concessione dell'aiuto.

B. Test BSE e TSE

45. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali a copertura dei costi dei test BSE e TSE concessi prima del termine iniziale d'applicazione dei presenti orientamenti, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni della normativa co-

munitaria, la Commissione valuterà la compatibilità di tali aiuti alla luce del punto 11.4 degli orientamenti agricoli e della sua prassi dal 2001 in poi, ammettendo aiuti fino al 100 %.

C. Capi morti

46. Per quanto riguarda gli aiuti di Stato per i capi morti, la Commissione non ha ancora definito chiaramente la sua politica, in particolare per quanto riguarda il rapporto, da un lato, tra le disposizioni in materia di lotta contro le epizootie, di cui al punto 11.4 degli orientamenti agricoli che consentono di erogare aiuti di Stato fino al 100 % e dall'altro l'applicazione del principio «chi inquina paga» e le disposizioni in materia di aiuti per il trattamento dei rifiuti. Pertanto, per quanto riguarda gli aiuti di Stato illegali a copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti concessi a livello della produzione, trasformazione e commercializzazione degli animali prima del termine iniziale d'applicazione dei presenti orientamenti, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni della normativa comunitaria, la Commissione autorizzerà aiuti di Stato nella misura del 100 % di tali costi.

D. Rifiuti dei macelli

47. In materia di aiuti di Stato relativi ai rifiuti dei macelli, dal gennaio 2001 in poi la Commissione ha adottato una serie di decisioni individuali che autorizzano aiuti di Stato fino al 100 % dei costi di smaltimento di materiale specifico a rischio, farine di carni e di ossa e mangimi contenenti tali prodotti, che dovevano essere smaltiti in conseguenza della nuova normativa comunitaria concernente le TSE. Tali decisioni si fondavano in particolare sul punto 11.4 degli orientamenti agricoli, in considerazione della breve durata di tali aiuti e dell'esigenza di rispettare il principio «chi inquina paga» sul lungo periodo. In via eccezionale, la Commissione ha ammesso la concessione di siffatti aiuti di Stato anche a soggetti diversi dagli operatori del settore della produzione di animali vivi, ad esempio i macelli. Per gli aiuti illegali concessi fino alla fine del 2002 per costi assimilabili derivanti dalla nuova normativa comunitaria sulle TSE, e fatto salvo il rispetto di altre disposizioni comunitarie, la Commissione applicherà gli stessi principi.

VII. BASE GIURIDICA

48. Gli aiuti di Stato che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che soddisfano i criteri di cui ai presenti orientamenti possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato in quanto sono destinati ad agevolare lo sviluppo del settore agricolo e non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse. La Commissione ritiene che i summenzionati aiuti contribuiscano in particolare alla tutela della salute umana ed animale e alla protezione dell'ambiente.

VIII. NOTIFICA E RELAZIONI

49. Gli obblighi relativi alla notifica e alle relazioni annuali devono essere assolti conformemente alle disposizioni del punto 23 degli orientamenti agricoli.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

IX. APPLICAZIONE E PROPOSTA DI OPPORTUNE MISURE**A. Applicazione**

50. La Commissione applicherà i presenti orientamenti ai nuovi aiuti di Stato, ivi comprese le notificazioni di Stati membri ancora in sospenso, a decorrere dal 1° gennaio 2003.

B. Proposta di opportune misure

51. Conformemente all'articolo 88, paragrafo 1, del trattato, la Commissione propone agli Stati membri di modificare i rispettivi regimi di aiuti esistenti in materia di aiuti di Stato disciplinati dai presenti orientamenti per renderli ad essi conformi, entro e non oltre il 31 dicembre 2003.

52. Si invitano gli Stati membri a confermare per iscritto entro e non oltre 31 marzo 2003 la loro accettazione della presente proposta di opportune misure.

53. Qualora uno Stato membro non confermi per iscritto la sua accettazione entro il termine suindicato, la Commissione applicherà l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 e se riterrà che le misure sono necessarie avvierà la procedura di cui al summenzionato articolo.

C. Validità

54. I presenti orientamenti si applicano fino al 31 dicembre 2013. Previa consultazione degli Stati membri, la Commissione può modificarli prima della scadenza sulla base di importanti considerazioni inerenti alla politica di concorrenza, alla politica agricola o a quella in materia di salute umana e animale oppure al fine di tener conto di altre politiche comunitarie o di impegni assunti in sede internazionale.

Avviso relativo all'istituzione della cooperazione amministrativa prevista all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 tra la Repubblica ceca e la Comunità europea

[Pubblicato a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione (GU L 156 del 13.6.2001, pag. 9)]

(2002/C 324/03)

Con il presente avviso la Commissione informa che la Repubblica ceca le ha comunicato tutte le informazioni utili ai fini delle operazioni di controllo previste dal regolamento (CE) n. 902/2002 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1998/2002, nel quadro della cooperazione amministrativa istituita tra la Repubblica ceca e la Comunità europea a norma dell'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1148/2001 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 2739/2001.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE

(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)

(2002/C 324/04)

Data di adozione della decisione: 25.11.2002

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

Stato membro: Paesi Bassi

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

N. dell'aiuto: N 33/02

Titolo: Regolamento di sovvenzione per animali domestici di razze rare

Obiettivo: Aiuto alla protezione di razze animali minacciate di estinzione

Data di adozione della decisione: 25.11.2002

Stato membro: Francia

Fondamento giuridico: Subsidieregeling zeldzame landbouwhuisdierrassen

N. dell'aiuto: N 170/02

Stanziamiento: 810 000 EUR

Titolo: Aiuti alla promozione degli ortofruttili freschi e trasformati

Intensità o importo dell'aiuto: Fino a un massimo di 300,60 EUR/ha

Obiettivo: Promuovere l'immagine dei prodotti ortofruttili

Durata: Indeterminata

Stanziamiento: 3,3 milioni di EUR all'anno

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % delle spese sostenute

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Durata: 5 anni

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.11.2002

Stato membro: Spagna (Madrid)

N. dell'aiuto: N 113/02

Titolo: Aiuti alla ristrutturazione di serre

Data di adozione della decisione: 25.11.2002

Stato membro: Paesi Bassi (Parte settentrionale: province di Groningen, Friesland e Drenthe e comuni di Steenwijk e Hardenberg)

Obiettivo: La ristrutturazione di serre destinate alla produzione agricola commerciale di ortaggi

N. dell'aiuto: N 230/B/02

Fondamento giuridico: Proyecto de orden de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica por la que se regula la concesión de ayudas a la reestructuración de invernaderos en la Comunidad de Madrid

Titolo: Regime di premi salariali nella parte settentrionale dei Paesi Bassi per il 2002 (LPR 2002)

Stanziamiento: 901 520 EUR

Obiettivo: Sviluppo regionale

Intensità o importo dell'aiuto: Bonifico di 6 punti sul tasso d'interesse dei prestiti

Fondamento giuridico: Besluit van de drie noordelijke Provinciale Staten „Loonkostenpremieregeling Noord-Nederland 2002 (LPR2002)“

Durata: Dal 2002 al 2007

Stanziamiento: Lo stanziamento medio annuo ammonta a 4 537 800 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Per i comuni figuranti sulla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dei Paesi Bassi (N 228/2000) di: Groningen, Friesland e Drenthe e i comuni di Steenwijk e Hardenberg: il 20 % in equivalente sovvenzione lordo (ESL), ad eccezione dei comuni del NUTS 3 di Overig Groningen che beneficiano del 10 % in equivalente sovvenzione netto (ESN). Le PMI situate in Overig Groningen potrebbero tuttavia fruire della maggiorazione regionale del 10 % ESL prevista per le PMI.

Per i comuni di Groningen, Friesland e Drenthe che non figurano sulla carta degli aiuti di Stato a finalità regionale dei Paesi Bassi (N 228/2000), il 15 % ESL per le piccole imprese e il 7,5 % ESL per le medie imprese

Durata: 2002-2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 22.11.2002

Stato membro: Francia

N. dell'aiuto: N 419/02

Titolo: Settore vitivinicolo

Obiettivo: Proroga, fino al 31 dicembre 2003, dell'imposta parafiscale destinata a finanziare alcuni organismi interprofessionali nel settore vitivinicolo

Fondamento giuridico: Projet de décret de la République française

Stanziamiento: Variabile in funzione del gettito dell'imposta

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Fino al 31 dicembre 2003

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.11.2002

Stato membro: Paesi Bassi

N. dell'aiuto: N 432/02

Titolo: Modifica di alcune tasse parafiscali per finanziare misure a favore delle patate da consumo

Obiettivo: I prelievi parafiscali sono utilizzati per finanziare la promozione delle vendite, la ricerca e la lotta alle malattie nel settore delle patate da consumo

Fondamento giuridico: Heffingsverordening HPA fonds consumptieaardappelen jaar 2002; heffingsverordening HPA fonds aardappelverwerking jaar 2002

Stanziamiento:

	2002	2003
Promozione vendite	1 000 000 di EUR	1 050 000 EUR
Ricerca	725 000 EUR	750 000 EUR
Lotta alle malattie	300 000 EUR	330 000 EUR
«Masterplan Phytophthora»	180 000 EUR	200 000 EUR

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 %

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.11.2002

Stato membro: Germania (Saarland)

N. dell'aiuto: N 452/02

Titolo: Promozione della commercializzazione di prodotti biologici e regionali

Obiettivo: Promuovere lo smercio di prodotti agricoli, contribuendo indirettamente alla salvaguardia dell'agricoltura

Fondamento giuridico: Verwaltungsvorschrift zur Verbesserung der Vermarktung regional oder ökologisch erzeugter Produkte der saarländischen Land- und Ernährungswirtschaft

Stanziamiento: In media 150 000 EUR all'anno

Intensità o importo dell'aiuto: Variabile

Durata: Fino al 31 dicembre 2006

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.11.2002

Stato membro: Germania (Renania-Palatinato)

N. dell'aiuto: N 532/02

Titolo: Aiuto destinato a preservare la razza Glanrind a rischio di estinzione

Obiettivo: Contribuire al mantenimento della diversità genetica nel settore zootecnico

Fondamento giuridico: Verwaltungsvorschrift für die Förderung der Erhaltung des vom Aussterben bedrohten Glanrindes in Rheinland-Pfalz zur Erhaltung der genetischen Vielfalt in der Tierzucht

Stanzamento: 10 000 EUR all'anno di media

Intensità o importo dell'aiuto: 50 EUR per animale femmina

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.11.2002

Stato membro: Regno Unito

N. dell'aiuto: N 544/02

Titolo: Piano nazionale della Gran Bretagna per la malattia del trotto (scrapie): Fase 1 — Programmi di caratterizzazione genetica volti ad incoraggiare la selezione di razze geneticamente resistenti

Obiettivo: Caratterizzazione genetica degli ovini volti ad incoraggiare la selezione di razze geneticamente resistenti

Fondamento giuridico: Iniziativa a carattere non legislativo

Stanzamento: 13 925 000 di GBP (22 040 000 di EUR) per il periodo 2002/2003

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 100 % delle spese ammissibili

Durata: Illimitata

Altre informazioni: Questa notifica riguarda lo sviluppo di misure connesse ad un regime di aiuti precedentemente approvato (N 4/2001)

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Data di adozione della decisione: 25.11.2002

Stato membro: Italia (Sardegna)

N. dell'aiuto: N 560/02

Titolo: Aiuto a favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina

Obiettivo: Aiuti destinati a compensare le perdite di reddito legate all'abbattimento obbligatorio del bestiame e le perdite di profitto per il periodo che va dall'abbattimento al momento del ripopolamento dello stock

Fondamento giuridico: Deliberazione della Giunta regionale n. 15/9 del 15 maggio 2002 — Aiuti in favore delle aziende colpite da tubercolosi bovina

Stanzamento: 1 000 000 di EUR per il primo anno

Intensità o importo dell'aiuto: Fino al 90 % delle perdite, come specificato nella lettera allo Stato membro

Durata: Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

AIUTI DI STATO — REGNO UNITO

(Articoli 87-89 del trattato che istituisce la Comunità europea)

Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati**Aiuto di Stato C 7/2002 (ex N 577/2001) — Ford Bridgend**

(2002/C 324/05)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la seguente lettera, il 10 ottobre 2002, la Commissione ha comunicato al Regno Unito la decisione di chiudere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

«Con lettera del 26 luglio 2001 le autorità del Regno Unito hanno notificato alla Commissione l'aiuto in oggetto. Il 18 settembre la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni e il 26 ottobre ha effettuato una visita in loco presso lo stabilimento di Bridgend. Le autorità del Regno Unito hanno risposto alla richiesta di informazioni con lettera del 4 dicembre 2001.

Il 13 febbraio 2002 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in questione.

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* ⁽¹⁾. La Commissione ha invitato i terzi interessati a presentare osservazioni.

Il 29 aprile 2002 la Commissione ha ricevuto osservazioni da terzi interessati che ha quindi trasmesso alle autorità del Regno Unito fornendo loro la possibilità di replicare. La replica del Regno Unito è pervenuta con lettera del 26 giugno 2002.

Con lettera del 19 agosto 2002 il Regno Unito ha ritirato la notifica dell'aiuto.

La Commissione osserva che ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽²⁾, lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione sull'aiuto. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento di indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Di conseguenza la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento formale di indagine avviato ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE nei confronti dell'aiuto in causa, avendo preso atto della revoca della notifica del medesimo da parte del Regno Unito.

Qualora le autorità del Regno Unito intendano concedere aiuti in relazione al progetto Ford Bridgend prima del 31 dicembre 2002, occorrerà la notifica preliminare alla Commissione. A decorrere dal 1° gennaio 2003 entra in vigore la nuova disciplina multisettoriale degli aiuti regionali per i grandi progetti di investimento approvata dalla Commissione il 13 febbraio 2002. In base a tale disciplina l'intensità massima di aiuto per gli aiuti regionali agli investimenti nell'industria automobilistica (quale definita all'allegato C della disciplina), concessi nell'ambito di un regime di aiuti autorizzati a favore di progetti che comportano una spesa ammissibile superiore a 50 milioni di EUR oppure un importo di aiuto superiore a 5 milioni di EUR espressi in ESL, corrisponderà al 30 % dell'equivalente massimale di aiuto regionale. Tali regole saranno in vigore fino alla data di applicabilità dell'elenco dei settori di cui al punto 31 della disciplina in questione. Per garantire la trasparenza ed un controllo efficace gli Stati membri comunicano alla Commissione informazioni sintetiche mediante la compilazione del formulario tipo riportato nell'allegato A della disciplina.»

⁽¹⁾ GU C 217 del 29.7.2000.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

AIUTI DI STATO — ITALIA**(Articoli 87-89 del trattato che istituisce la Comunità europea)****Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE indirizzata agli Stati membri e agli altri interessati****Aiuto di Stato C 37/02 (ex N 715/2001) — Montefibre SpA**

(2002/C 324/06)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Con la seguente lettera, il 17 luglio 2002, la Commissione ha comunicato all'Italia la decisione di chiudere il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE.

«Con lettera del 25 ottobre 2001, le autorità italiane hanno notificato un progetto di aiuto in favore di Montefibre SpA, per un importo di 13,7 milioni di EUR per un investimento di 48,9 milioni di EUR concernente la realizzazione di un impianto di polimerizzazione presso lo stabilimento di Acerra (Napoli).

Con lettera del 13 maggio 2002, la Commissione ha informato l'Italia di aver deciso di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto.

Con lettera del 13 maggio 2002, ricevuta il 21 maggio 2002, l'Italia ha ritirato la notifica dell'aiuto e ha chiesto alla Commissione di non pubblicare la decisione di avviare il procedimento nella Gazzetta ufficiale.

La Commissione fa presente che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio ⁽¹⁾, lo Stato membro interessato può ritirare la notifica prima che la Commissione abbia adottato una decisione sull'aiuto. Nel caso in cui la Commissione abbia avviato il procedimento d'indagine formale, essa provvede a dichiararlo chiuso.

Pertanto, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento d'indagine formale, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, in relazione all'aiuto in questione e di mettere agli atti che l'Italia ha ritirato la sua notifica.

Dal momento che la decisione di avviare il procedimento non è ancora stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale e che lo scopo cui è destinata tale pubblicazione (invitare terzi a presentare osservazioni) non sussiste, la Commissione ha deciso di sospendere tale pubblicazione.»

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1).

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 87 e 88 del trattato CE**(Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni)**

(2002/C 324/07)

Data di adozione della decisione:	17.4.2002
Stato membro:	Paesi Bassi
N. dell'aiuto:	N 641/01
Titolo:	Aiuto nel settore delle cipolle
Obiettivo:	Incoraggiare lo smercio delle cipolle e sostenere attività di ricerca nonché la realizzazione di controlli (la ricerca riguarda non soltanto le cipolle ma anche i seminativi)
Fondamento giuridico:	Heffingsverordening HPA fonds teeltaangelegenheden jaar 2001 (Regolamento che disciplina il prelievo 2001 del Hoofdproduct-schap Akkerbouw a favore del Fondo per le colture)
Stanziamiento:	Cipolle: 533 191,75 EUR nel 2001; seminativi: 2 382 346 EUR nel 2001 e 2 339 237 EUR nel 2002
Intensità o importo dell'aiuto:	100 % per la ricerca e i controlli; per la pubblicità: copertura integrale tramite il contributo parafiscale
Durata:	Indeterminata

Il testo delle decisioni nelle lingue facenti fede, ad eccezione dei dati riservati, è disponibile sul sito:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids

Comunicazione del governo irlandese concernente la direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

(2002/C 324/08)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva citata, il ministro delle Comunicazioni, della Marina e delle Risorse naturali comunica con la presente una modifica delle aree disponibili per la concessione di autorizzazioni rispetto all'avviso precedente pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* C 356 del 22 novembre 1997, pag. 2.

Il bacino di Porcupine è attualmente disponibile per la concessione di autorizzazioni esclusive per la ricerca di idrocarburi.

Iniziativa in materia di autorizzazioni per la ricerca di idrocarburi nel bacino di Porcupine

Una zona che copre 241 blocchi nel bacino di Porcupine è stata designata area di frontiera ed è stata selezionata per inserimento in una iniziativa in materia di autorizzazioni per la ricerca di petrolio. Le autorizzazioni saranno concesse in 4 parti che si succederanno ad intervallo di circa sei mesi, tra il 15 marzo 2003 e il 15 ottobre 2004. Fino al 15 ottobre 2003, data di chiusura della prima parte, non sarà concessa nessuna autorizzazione per i blocchi che fanno parte della serie.

Elenco dei blocchi (228 blocchi interi e 26 blocchi parziali)

Prima parte: (39 blocchi interi; 6 blocchi parziali)

Date di scadenza per il deposito delle domande: 15 marzo e 15 ottobre 2003, 15 marzo e 15 ottobre 2004

34/4; 34/5; 34/9; 34/10;

35/1; 35/2; 35/3; 35/4; 35/5; 35/6; 35/7; 35/8; 35/9; 35/10; 35/13; 35/14; 35/15; 35/18(E); 35/19; 35/20; 35/23(E); 35/24; 35/25; 35/29; 35/30;

36/1; 36/6; 36/11; 36/16; 36/21; 36/22; 36/26; 36/27;

44/4; 44/5; 44/9; 44/10; 44/14(N); 44/15(N);

45/1; 45/2; 45/6; 45/7; 45/11(N); 45/12(N).

Seconda parte: (32 blocchi interi; 9 blocchi parziali)

Date di scadenza per il deposito delle domande: 15 ottobre 2003, 15 marzo e 15 ottobre 2004

34/14; 34/15; 34/18; 34/19; 34/20; 34/23; 34/24; 34/25; 34/28; 34/29; 34/30;

35/11; 35/12; 35/16; 35/17; 35/18(W); 35/21; 35/22; 35/23(W); 35/26; 35/27; 35/28;

43/3; 43/4; 43/5; 43/8; 43/9; 43/10; 43/12(N); 43/13(N); 43/14(N); 43/15(N);

44/1; 44/2; 44/3; 44/6; 44/7; 44/8; 44/11(N); 44/12(N); 44/13(N).

Terza parte: (23 blocchi interi)

Date di scadenza per il deposito delle domande: 15 marzo e 15 ottobre 2004

25/25; 25/30;

26/16; 26/17; 26/18; 26/19; 26/20; 26/21; 26/22; 26/23; 26/24; 26/25; 26/26; 26/27; 26/28; 26/29; 26/30;

27/16; 27/17; 27/21; 27/22; 27/26; 27/27.

Quarta parte: (134 blocchi interi; 11 blocchi parziali)

Data di scadenza per il deposito delle domande: 15 ottobre 2004

43/12(S); 43/13(S); 43/14(S); 44/15(S); 43/17; 43/18; 43/22; 43/23; 43/27; 43/30;

44/11(S); 44/12(S); 44/13(S); 44/14(S); 44/15(S); 44/16; 44/17; 44/19; 44/20; 44/21; 44/22; 44/25; 44/26; 44/27; 44/28;

45/11(S); 45/12(S); 45/16; 45/17; 45/21; 45/22; 45/23; 45/24; 45/26; 45/27; 45/28; 45/29; 45/30;

52/1; 52/2; 52/3; 52/4; 52/5; 52/6; 52/7; 52/8; 52/9; 52/10; 52/11; 52/12; 52/13; 52/14; 52/15; 52/16; 52/17; 52/18; 52/19; 52/20; 52/21; 52/22; 52/23; 52/24; 52/25; 52/26; 52/27; 52/28; 52/29; 52/30;

53/1; 53/2; 53/3; 53/4; 53/5; 53/6; 53/7; 53/8; 53/9; 53/10; 53/11; 53/12; 53/13; 53/14; 53/15; 53/16; 53/17; 53/18; 53/19; 53/20; 53/21; 53/22; 53/23; 53/24; 53/25; 53/26; 53/27; 53/28; 53/29; 53/30;

54/1; 54/2; 54/3; 54/4; 54/5; 54/6; 54/7; 54/8; 54/9; 54/10; 54/11; 54/12; 54/13; 54/14; 54/15; 54/16; 54/17; 54/18; 54/19; 54/20; 54/21; 54/22; 54/23; 54/24; 54/26; 54/27; 54/28; 54/29;

60/2; 60/3; 60/4; 60/5; 60/8; 60/9; 60/10;

61/1; 61/2; 61/3; 61/4; 61/5; 61/6; 61/7; 61/8; 61/9; 61/10; 62/1; 62/2.

Elenco delle organizzazioni che hanno ricevuto un finanziamento comunitario a scopi ambientali

(2002/C 324/09)

La Commissione, in attuazione delle disposizioni contenute nei commenti relativi alla voce di bilancio B7-8110 per il 2002, pubblica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle organizzazioni che hanno ricevuto un finanziamento comunitario e i relativi importi.

Risultati dell'invito a presentare proposte nel quadro di un programma d'azione comunitario che promuove le organizzazioni non governative che operano nel campo della protezione ambientale (GU C 184 del 2.8.2002) come adottato nel documento H(2002) 3117

Organizzazione	Importo in euro	Obiettivo del programma di lavoro
1. CEE Bankwatch Network (Repubblica ceca)	215 000	Rete di 16 organizzazioni aventi sede nei PECO e NSI, che si occupa essenzialmente degli aspetti ambientali della cooperazione internazionale per il finanziamento dello sviluppo e mira a prevenirne le conseguenze negative socioambientali
2. Central & East European Working Group for the Enhancement of Biodiversity — CEEWEB (Ungheria)	29 071	Rete comprendente oltre 50 organizzazioni ambientali in tutta la regione dell'Europa centro-orientale. È attiva nei seguenti campi: tutela della natura, sviluppo sostenibile, ampliamento, integrazione, «capacity building» e attuazione delle politiche

Avviso di ricevimento della denuncia n. 2002/5367

(2002/C 324/10)

1. La Commissione europea ha registrato con il n. 2002/5367 una denuncia concernente l'estensione dell'aeroporto di Francoforte in Germania.
2. Poiché la denuncia in questione è stata ricevuta dai suoi servizi in più di cinquanta copie, la Commissione europea, volendo dare una risposta rapida e tenere informati gli interessati, senza tuttavia appesantire troppo i servizi amministrativi, pubblica il presente avviso di ricevimento sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* e su Internet all'indirizzo seguente:
http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sg1/receipt/
3. La questione sarà esaminata dai servizi della Commissione tenendo presente la regolamentazione comunitaria vigente. Gli interessati saranno tenuti al corrente, attraverso il medesimo canale di informazione, dei risultati dell'esame e del seguito che vi sarà dato dalla Commissione.
4. La Commissione farà il possibile affinché venga presa una decisione sul merito della questione (avvio di un procedimento d'infrazione o archiviazione della denuncia) entro dodici mesi dalla data di registrazione della denuncia al Segretariato generale.
5. Qualora i servizi della Commissione dovessero intervenire presso le autorità dello Stato membro contro cui è diretta la denuncia, non menzioneranno l'identità dei denunzianti onde salvaguardarne i diritti. Essi possono tuttavia autorizzare i servizi della Commissione a menzionare la loro identità in occasione di eventuali interventi presso le autorità dello Stato membro contro il quale è diretta la denuncia.

Notifica preventiva di una concentrazione**(Caso COMP/M.3055 — Rautakirja/Hachette Distribution Services/JV)****Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(2002/C 324/11)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

1. In data 16 dicembre 2002 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 ⁽²⁾. Con tale operazione l'impresa finlandese Rautakirja acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento il controllo in comune dell'impresa HDS Retail Czech Republic (HDS Retail), mediante acquisto di azioni. Attualmente HDS Retail è interamente posseduta e controllata dall'impresa francese Hachette Distribution Services SA (HDS).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Rautakirja: distribuzione di quotidiani e periodici e gestione di edicole, librerie, cinema e ristoranti,
- HDS: distribuzione all'ingrosso ed al dettaglio di quotidiani, periodici e libri, distribuzione e vendita di dischi, video e prodotti multimediali; gestione di negozi al dettaglio in stazioni ed aeroporti,
- HDS Retail: gestione di punti vendita al dettaglio in stazioni ed aeroporti e di edicole nella Repubblica ceca.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89. Tuttavia si riserva la decisione finale al riguardo. Si rivela che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CEE) n. 4064/89 ⁽³⁾, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse per fax [n. (32-2) 296 43 01 o 296 72 44] o tramite il servizio postale, indicando il riferimento COMP/M.3055 — Rautakirja/Hachette Distribution Services/JV, al seguente indirizzo:

Commissione europea
DG Concorrenza
Direzione B — Task Force Concentrazioni
J-70
B-1049 Bruxelles

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; versione rettificata: GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1; versione rettificata: GU L 40 del 13.2.1998, pag. 17.

⁽³⁾ GU C 217 del 29.7.2000, pag. 32.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso COMP/M.2960 — Keolis/AB Storstockholms Lokaltrafik/Busslink)

(2002/C 324/12)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

In data 4 dicembre 2002 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Il testo completo della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti d'affari in esso contenuti saranno stati tolti. Esso sarà disponibile:

- in versione cartacea, presso gli uffici vendita dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (cfr. lista);
- in formato elettronico, nella versione «CEN» della base dati Celex, documento n. 302M2960. Celex è il sistema di documentazione computerizzato del diritto comunitario.

Per ulteriori informazioni relative agli abbonamenti pregasi contattare:

EUR-OP
Information, Marketing and Public Relations
2, rue Mercier
L-2985 Luxembourg
Tel.: (352) 2929 427 18; fax: (352) 2929 427 09

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia

(2002/C 324/13)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 129 del 31 maggio 2002)

A pagina 19, il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Bando di gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia».

A pagina 19, punto I «Oggetto», il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia, di segala del codice NC 1002 00 00.».

A pagina 20, punto III «Offerte», il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Le offerte non presentate per telexscritto, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: "Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione all'esportazione di segala verso qualsiasi paese terzo escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia — regolamento (CE) n. 900/2002 — Riservato".».

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse l'Ungheria, la Polonia, l'Estonia, la Lituania e la Lettonia

(2002/C 324/14)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 129 del 31 maggio 2002)

A pagina 18, il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Bando di gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia».

A pagina 18, punto I «Oggetto», il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione verso qualsiasi paese terzo escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia, di frumento tenero del codice NC 1001 90 99.»

A pagina 19, punto III «Offerte», il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Le offerte non presentate per telexscritto, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: "Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Polonia, la Repubblica ceca, la Romania, la Slovacchia e la Slovenia — regolamento (CE) n. 899/2002 — Riservato".»

Modifica del bando di gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo escluse, l'Estonia, la Lituania, la Lettonia e l'Ungheria

(2002/C 324/15)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 212 del 6 settembre 2002)

A pagina 13, il titolo è sostituito dal testo seguente:

«Bando di gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia».

A pagina 13, punto I «Oggetto», il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. È indetta una gara per la restituzione all'esportazione verso qualsiasi paese terzo, escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia, di avena del codice NC 1004 00 00.»

A pagina 13, punto III «Offerte», il secondo comma del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Le offerte non presentate per telex, telefax o telegramma devono pervenire al relativo indirizzo in doppia busta sigillata. La busta interna, anch'essa sigillata, deve recare la seguente dicitura: "Offerta presentata in relazione alla gara per la restituzione all'esportazione di avena dalla Finlandia e dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo escluse la Bulgaria, l'Estonia, l'Ungheria, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica ceca, la Slovacchia e la Slovenia — regolamento (CE) n. 1582/2002 — Riservato".»
